

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4594

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSELLI, MUSCARDINI, FORNER, PARIGI, RUBINACCI,  
PAZZAGLIA, ALOI, ALPINI, FRANCHI FRANCO, TASSI, FINI**

*Presentata l'8 aprile 1987*

**Rimborso agli automobilisti delle differenze, indebitamente applicate, in ragione di lire dodicimila anziché lire cinquemila, versate per sanzioni pecuniarie riguardanti i divieti di sosta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al secondo comma prevede che nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale continua ad applicarsi l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modificazioni apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

Quest'ultima legge, all'articolo 11, quarto comma, recita testualmente: « se le sanzioni pecuniarie riguardano le infrazioni alle ordinanze adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, intese a stabilire divieti o limitazioni di fermata o di sosta dei veicoli su ciascuna strada o tratto di

essa, o le infrazioni ai divieti di sosta previsti dall'articolo 115, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione, la somma di lire 5.000 ».

Da ciò consegue che l'articolo 16 della legge 689 del 1981 non ha affatto abrogato il suddetto quarto comma dell'articolo 11 della legge 62 del 1974, per cui dal 15 dicembre 1981, e cioè dall'entrata in vigore della legge 689 del 1981, del tutto illegittimamente sono state elevate (e incassate) contravvenzioni per divieto di sosta in ragione di lire 12.000 anziché in ragione di lire 5.000, come invece prevedeva appunto il citato quarto comma dell'articolo 11 della legge 62 del 1974.

Ben pochi automobilisti hanno però in questi anni ritenuto di ricorrere al pretore competente in base all'articolo 22

della legge 689 del 1981 in quanto le sole spese vive necessarie (a parte quelle di assistenza legale) superavano di gran lunga la differenza illegittimamente richiesta. Numerose però sono state le pronunce dell'autorità giudiziaria con cui sono state annullate per il suddetto motivo le ordinanze-ingiunzioni prefettizie opposte.

Le amministrazioni comunali, le prefetture e lo stesso Ministero dell'interno non vi si sono però uniformati ritenendo di non facile interpretazione il (peraltro chiarissimo) combinato disposto degli articoli 16 legge 689 del 1981 e 11, quarto comma, legge 62 del 1974 ed in funzione di ciò si è continuato a vessare gli automobilisti applicando loro un balzello non dovuto.

Il decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, ha però fatto finalmente totale e definitiva chiarezza avendo stabilito all'articolo 1, n. 3 che « il quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato », con ciò inequivocabilmente esplicitando che con l'abrogazione di tale norma ne è stata a tutti gli effetti

riconosciuta la vigenza fino al 17 marzo 1987 compreso, giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto-legge 85 del 1987.

A questo punto però si impone che il pregiudizio subito in tutti questi anni dagli automobilisti italiani venga risarcito. Non è infatti accettabile in uno stato di diritto il detto popolare secondo cui « chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto ». Milioni di italiani per oltre sei anni, e lo stanno ancora facendo, hanno dovuto sborsare somme, per migliaia di miliardi, sicuramente non dovute e quindi debbono essere rimborsati della differenza tra quanto da essi indebitamente versato (sia in sede di oblazione, che successivamente prima, durante e dopo le ordinanze-ingiunzioni prefettizie) e l'importo di lire 5.000, unico in realtà effettivamente dovuto.

Questa nostra proposta di legge è a ciò finalizzata e prevediamo una procedura estremamente semplice e rapida che consenta di assicurare ai cittadini-automobilisti italiani certezza e rispetto dei loro diritti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Tutte le persone che dal 15 dicembre 1981, data di entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, al 17 marzo 1987 sono state contravvenzionate per sosta vietata ed hanno anche in seguito, ma non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indebitamente versato alle amministrazioni comunali sanzioni pecuniarie superiori a lire 5.000 previste dal quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, hanno diritto di chiedere il rimborso della differenza tra quanto versato, in qualsiasi momento, e l'importo unico di lire 5.000 legittimamente dovuto.

## ART. 2.

1. Ciascun interessato può chiedere il rimborso con domanda su carta libera diretta al sindaco del comune, allegando la ricevuta di versamento.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'amministrazione comunale è obbligata a restituire la differenza fra quanto dovuto e quanto percepito entro tre mesi dal ricevimento della domanda, con assegno bancario non trasferibile intestato al richiedente ed inviato al domicilio precisato nella domanda stessa.